CONVENZIONE	
per adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente	_
ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	
TRA	
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria – Ospedali Riuniti "Umberto I – G.M.	
Lancisi - G. Salesi" (d'ora innanzi chiamata "Azienda"), con sede legale in Ancona,	
Via Conca, 71 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01464630423 – Casella	
PEC: aou.ancona@emarche.it – in persona del Dott. Michele Caporossi, nato	
a Roma il 21/03/1955, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale	
Rappresentante dell'Azienda medesima, sostituito, per la sottoscrizione della	
presente dal Direttore F.F. della S.O. Area a Pagamento, Dott. Moreno Giovagnoli,	
come da delega di firma del Direttore Generale, di cui alla nota ID. n. 763063 del	
01/09/2020, il quale agisce non in proprio, bensì, in nome, per conto e nell'interesse	
dell' <i>Azienda</i> ,	
E	
L'AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE MARCHE (A.S.S.A.M.) (d'ora	
innanzi chiamato " <i>Committente</i> "), con Sede in Osimo (AN), Via dell'Industria, 1 –	
Codice Fiscale 01491360424 - Casella PEC: assam@emarche.it, in persona del	
Datore di Lavoro (Delega di Funzioni ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i)	
Dott. Uriano Meconi, nato a Fermo (AP) il 03/05/1958 e residente per la carica in via	
dell'Industria n. 1, Osimo (AN), nominato con Decreto del Direttore n. 4 del	
29/01/2020, il quale agisce non in proprio, bensì, in nome, per conto e nell'interesse	
del Committente,	
PREMESSO	
a) che il Committente ha necessità di assicurare ai propri dipendenti prestazioni	
Pagina 1 di 10	

sanitarie ai sensi delle disposizioni legislative in tema di prevenzione in ambiente	
di lavoro, quali il D.P.R. n. 303/56, il D. Lgs. n. 277/91, il D. Lgs. n. 626/94, il	
D.Lgs. n. 81/08, il D. Lgs. n. 106/09 ed ogni altra normativa in materia;	
b) che l' <i>Azienda</i> è disponibile ad eseguire dette prestazioni alle condizioni di seguite	
esposte, per le quali assume le funzioni di "Medico Competente", ai sensi dell'art	
18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Dott. Alfio Ulissi, in possesso dei requisit	i
prescritti dalla vigente normativa;	
c) che il codice identificativo del presente atto, CIG, è il seguente Z222E82E52	
d) che con Determina n. 854/DG del 22/10/2020 , l'Azienda, accogliendo specifica	
richiesta avanzata dal Committente, ha disposto la stipula della presente	
convenzione;	
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:	
Art. 1 – Premessa	
Art. 1 – Fremessa	
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Oggetto	
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Oggetto Il Committente affida all'Azienda l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti	
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Oggetto Il Committente affida all'Azienda l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente, ai sensi degli	
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Oggetto Il Committente affida all'Azienda l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente, ai sensi degli artt. 25, 39 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., relativamente al proprio	
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Oggetto Il Committente affida all'Azienda l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente, ai sensi degli artt. 25, 39 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., relativamente al proprio personale composto di circa n. 116 dipendenti (esclusi i tirocinanti) e così articolato:	
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Oggetto Il Committente affida all'Azienda l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente, ai sensi degli artt. 25, 39 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., relativamente al proprio personale composto di circa n. 116 dipendenti (esclusi i tirocinanti) e così articolato: > n. 35 addetti a mansioni impiegatizie/videoterminali;	
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Oggetto Il Committente affida all'Azienda l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente, ai sensi degli artt. 25, 39 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., relativamente al proprio personale composto di circa n. 116 dipendenti (esclusi i tirocinanti) e così articolato: > n. 35 addetti a mansioni impiegatizie/videoterminali; > n. 55 tecnici in campo e/o di laboratorio anche con mansioni impiegatizie	
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Oggetto Il Committente affida all'Azienda l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente, ai sensi degli artt. 25, 39 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., relativamente al proprio personale composto di circa n. 116 dipendenti (esclusi i tirocinanti) e così articolato: > n. 35 addetti a mansioni impiegatizie/videoterminali; > n. 55 tecnici in campo e/o di laboratorio anche con mansioni impiegatizie /videoterminali;	
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 – Oggetto Il Committente affida all'Azienda l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente, ai sensi degli artt. 25, 39 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., relativamente al proprio personale composto di circa n. 116 dipendenti (esclusi i tirocinanti) e così articolato: > n. 35 addetti a mansioni impiegatizie/videoterminali; > n. 55 tecnici in campo e/o di laboratorio anche con mansioni impiegatizie /videoterminali; > n. 24 operai agricoli e addetti alla conduzione di macchine operatrici;	

> n. 10 tirocinanti annui.	
Art. 3 – Individuazione del Medico Competente	
L'Azienda, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, designa il	
dipendente Dott. Alfio Ulissi, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente	
(D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), il quale assume le prerogative, le responsabilità e le	
incombenze che la legge attribuisce alla figura.	
Il Medico Competente potrà avvalersi di collaboratori, da lui coordinati e diretti, sotto	
la sua personale responsabilità.	
L'incarico professionale previsto nella presente convenzione non configura, per il	
Medico Competente, oltre alle proprie, l'assunzione di altre responsabilità, di natura	
civile o penale, inerenti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro o prevenzione	
infortuni e malattie professionali.	
L'Azienda s'impegna a comunicare eventuali variazioni del nominativo sopra indicato.	
Art. 4 – Modalità organizzative	
Le modalità di svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione dovranno	
essere concordate tra le parti contraenti, anche per il tramite del Medico Competente,	
in riferimento alla tipologia delle prestazioni da eseguire. Il Medico Competente:	
- svolgerà l'attività e adempirà tutte le incombenze nel rispetto della normativa	
vigente in materia;	
- ha l'obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o documento del	
quale viene a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento dei	
rispettivi incarichi.	
Il Committente garantisce l'accesso alla documentazione e assume l'obbligo di	
garantire l'accesso ai locali, alle strutture e alla documentazione ritenuti necessari al	
fine dello svolgimento dell'attività da parte del Medico Competente designato	
Pagina 3 di 10	

dall' <i>Azienda</i> .	
Art. 5 – Condizioni economiche	
Per le attività oggetto della presente convenzione il Committente s'impegn	4
a corrispondere all' Azienda i seguenti compensi:	
> Visita medica (preventiva, anche in fase preassuntiva e periodica,	
su richiesta del dipendente, nonché visita medica di idoneità al	
lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore	
a sessanta giorni continuativi al fine di verificare l'idoneità alla	
mansione e quant'altro previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) € 40,00 cad	;
Consulenza I° livello (Visiotest) € 20,00 cad	
Consulenza II° livello (Spirometria) € 25,00 cad	
> Consulenza III° livello (Audiometria)€ 25,00 cad	
 Consulenza IV° livello (Alcool test e/o tossicodipendenze) € 100,00 cad 	
	3
➤ Per eventuali indagini di laboratorio mirate ai rischi indicati dal	
Documento di Valutazione dei Rischi, si applicano le tariffe	
previste nei Nomenclatore Tariffario della Regione Marche e	
dell'Azienda;	
➤ Sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni	
periodiche e quant'altro previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.	
(minimo fatturabile 3 ore)€ 80,00/ora e frazioni;	
 Custodia e gestione delle cartelle sanitarie e di rischio 	
dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria,	
importo forfettario	
Si conviene che le tariffe concordate, rimarranno invariate fino alla scadenza delle	a
presente convenzione	
Pagina 4 di 1	0

Le consulenze saranno erogate a ciascun dipendente in base alle necess	sità della
mansione e dell'ambiente di lavoro.	
Le visite saranno effettuate nei locali identificati, previo accordo tra le parti.	
Nell'ipotesi che il <i>Committente</i> si avvalga dei servizi dell' <i>Azienda</i> per l'esect	uziono di
indagini strumentali, il costo degli stessi è posto interamente a ca	irico dei
Committente medesimo.	
Art. 6 – Modalità di fatturazione	
L'Azienda provvederà ad emettere nei confronti del Committente regolare	fattura in
formato elettronico di cui al D.M. n. 55/2013 e verrà inviata con cadenza	annuale,
dalla data di decorrenza del presente accordo, all'ufficio identificato co	n codice
univoco UFMUJG.	
Il Committente si obbliga ad effettuare il pagamento del corrispettivo	dovuto
all'Azienda entro gg. 30 (trenta) dalla emissione della relativa fattura.	
Art. 7 – Assicurazione	
Il Medico Competente, designato dall' <i>Azienda</i> per l'espletamento delle attività	à oggetto
della presente convenzione, è assicurato all'INAIL secondo la normativa vige	nte.
L'Azienda, inoltre, garantisce la copertura assicurativa del proprio dipenden	te per la
Responsabilità Civile verso Terzi nell'ambito della vigente polizza RCT/O.	
Al Committente viene addebitato, pro quota, il premio di polizza assicurativa	etinulata
dall' <i>Azienda</i> per infortunio a conducenti e trasportati (€ 0,01/km), nonché p	
all'automezzo (€ 0,05/km), calcolato secondo il parametro del chilom	netraggio
percorso, andata e ritorno, dalla sede del Presidio di Torrette alla s	sede del
Committente, per un totale di circa Km. 30.	
Art. 8 – Durata	
Per le attività oggetto della presente convenzione si concorda un impegno te	emporale
Pag	gina 5 di 10

di mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di stipula.	
Art. 9 – Recesso	
Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso, in qualsiasi momento, per	
inadempienze della controparte, nei casi in cui si verifichino comprovate situazioni di	
non collaborazione o di disattenzione degli obblighi previsti dalla vigente normativa e	
dalla presente convenzione, dandone motivata comunicazione, anche tramite PEC.	
In tutti gli altri casi, le parti concordano parimenti la facoltà reciproca di recesso con	
un preavviso di almeno 60 gg., da comunicare anche a mezzo PEC.	
Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.	
Art. 10 – Modifiche	
La presente convenzione potrà essere integrata, modificata o emendata, previo	
accordo tra le parti, solo per iscritto, con scambio di lettere a firma congiunta, da	
persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti,	
anche a mezzo PEC.	
Art. 11 – Rinnovo	
La presente convenzione è soggetta a rinnovo previa intesa tra le parti.	
L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dall'Azienda, con	
 esclusione, quindi, di rinnovi taciti e dovrà essere chiesto preventivamente dal	
Committente, per iscritto, due mesi prima della succitata scadenza.	
Art. 12 – Tutela dei dati personali	
 Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente	
atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE	
679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.	
In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte	
dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in	
Pagina 6 di 10	

specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della	
presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione,	
rilasciandone, quindi, esplicito consenso.	
Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg.	
UE 679/2016.	
Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur	
non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula	
della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi	
conseguenti.	
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle	
disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come	
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto.	
I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai	
suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per	
le finalità qui espressamente indicate.	
Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e	
consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.	
Si precisa inoltre che, la disciplina di settore (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) individua la	
funzione del Medico Competente come autonoma rispetto a quella che, pure in tale	
ambito, deve essere svolta dal datore di lavoro, assegnando specifici e distinti	
obblighi in capo all'una e all'altra figura, così delineando l'ambito del rispettivo	
trattamento consentito. In particolare, nello svolgimento dei compiti che la legge gli	
attribuisce in via esclusiva (attività di sorveglianza sanitaria e tenuta delle cartelle	
sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori), il Medico Competente è l'unico legittimato	
ex lege a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura	
Pagina 7 di 10	

sanit	aria indispensabili per tale finalità, non potendo essere in alcun modo trattate dal	
dator	re di lavoro informazioni relative, ad esempio, alla diagnosi o all'anamnesi	
famil	iare del lavoratore, se non con riferimento al solo giudizio di idoneità alla	
mans	sione specifica ed alle eventuali prescrizioni che il professionista fissa come	
cond	lizioni di lavoro. Il Medico Competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è	
	co soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori per le finalità indicate	
	disciplina di settore. Con particolare riguardo alla tenuta e custodia delle cartelle	
	arie e di rischio di ogni lavoratore, il Medico Competente provvederà alla tenuta	
	i documenti assicurando la predisposizione delle misure di sicurezza idonee alla	
cons	ervazione dei dati stessi nei locali dell' <i>Azienda</i> .	
	Art. 13 – Foro competente	
In cas	so di controversia per qualsiasi questione relativa alla presente convenzione, la	
mede	sima sarà devoluta alla sola ed esclusiva competenza del Foro di Ancona, che le	
parti d	con il presente atto accettano espressamente.	
	Art. 14 – Tracciabilità finanziaria	
Sulla	ı base del disposto di cui all'art. 3 (Tracciabilità finanziaria) della Legge	
13.08	8.2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie", l' <i>Azienda</i> si	
assu	me l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare:	
	Viene inserita nel presente contratto, a pena di nullità assoluta, la clausola con la	
	quale l' <i>Azienda</i> si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	legge di riferimento.	
	L'Azienda o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria	
	controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dovrà dare immediata	
	comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo	
	della Provincia ove ha sede il Committente.	
	Pagina 8 di 10	

c	c) In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete, seguirà	
	l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 4, della	
	suddetta legge.	
c	d) II Committente provvederà alla verifica che nei contratti sottoscritti con i	
	subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai	
	servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola	
	con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla presente legge.	
	Art. 15 – Varie	
L	a presente convenzione viene redatta in un unico originale informatico ed è	
s	sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la	
р	previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto	
d	dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012,	
n	n. 221.	
II	I presente atto è soggetto:	
	all'imposta di bollo che sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda in vurtù della	
	autorizzazione n. 43010 del 16/09/2014 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate	
	Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di Ancona che sarà rimborsata dal	
	Committente mediante bonifico bancario intestato all'Azienda e acceso presso	
	UBI Banca codice IBAN: IT55L031110260000000004017;	
>	a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e	
	il relativo onere è a carico della parte richiedente la registrazione.	
L	Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del	
	presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna	
	Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni di conseguenza non sono	
	Pagina 9 di 10	

applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Ancona,	
Per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria	
Ospedali Riuniti "Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi"	
p. Il Direttore Generale	
(Dott. Michele Caporossi)	
Il Direttore F.F. S.O. Area a Pagamento	
(Dott. Moreno Giovagnoli)	
sottoscritta digitalmente	
Ancona,	
Per l' Agenzia Servizi Settori Agroalimentare Marche	
Datore di Lavoro (Delega di Funzioni ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)	
II Dirigente	
(Dott. Uriano Meconi)	
sottoscritta digitalmente	
Pagina 10 di 10	